

³ Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51.

⁴ Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.

⁵ Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2-4.

Cpv. 1: La classificazione dell'azienda nella regione di pianura o in quella di montagna viene effettuata in virtù dell'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi

¹ Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:

- a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA);
- b. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA).

² I contributi per il benessere degli animali sono versati per unità di bestiame grosso (UBG) e categoria di animali.

³ Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui agli articoli 74 e 75, nonché all'allegato 6.

⁴ Se un'esigenza di cui agli articoli 74 o 75 o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione di autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Cpv.3: "Tutti gli animali" significa tutti gli animali detenuti in tutte le unità di produzione dell'azienda in questione.

Art. 73 Categorie di animali

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

- a. animali della specie bovina e bufali:
 1. vacche da latte,
 2. altre vacche,
 3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
 4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
- b. animali della specie equina:
 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni,
 3. animali, di età inferiore a 900 giorni;
- c. animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno,
 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno;
- d. animali della specie ovina:
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno,
 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno,
 3. Abrogato;
- e. animali della specie suina:
1. verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,
 2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,
 3. scrofe da allevamento in lattazione,
 4. suinetti svezzati,
 5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;
- f. conigli:
1. coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,
 2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;
- g. pollame da reddito:
1. galline produttrici di uova da cova e galli,
 2. galline produttrici di uova di consumo,
 3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,
 4. polli da ingrasso,
 5. tacchini;
- h. animali selvatici:
1. cervi,
 2. bisonti.

Let. a: Gli yak appartengono alla specie bovina.

Vacche da latte = vacche destinate alla produzione di latte, comprese le vacche in asciutta

Let. h: La categoria cervi comprende cervi e daini.

Art. 74 Contributo SSRA

¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:

- a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
- b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
- c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.

² Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2–5 nonché lettere f e g.

³ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

Cpv. 3: Il giorno dell'entrata in stalla è considerato giorno d'ingrasso come peraltro il giorno dell'uscita dalla stalla (analogamente a Impex).

Art. 75 Contributo URA

¹ Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6.

² Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a–e nonché g e h.

^{2bis} Per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 4–9 è versato un contributo supplementare se a tutti gli animali della categoria interessata è garantita l'uscita esclusivamente giusta l'allegato 6 lettera B numero 2.1.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere a–d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Cpv. 1: La permanenza degli animali all'aperto non è considerata alla stessa stregua dell'uscita se gli animali hanno restrizioni di movimento come ad esempio in caso di passeggiate o utilizzo a scopo di traino o se sono tenuti alla longhina o nella giostra (cavalli e tori da allevamento).

Cpv. 4: Il giorno dell'entrata in stalla è considerato giorno d'ingrasso come peraltro il giorno dell'uscita dalla stalla (analogamente a Impex).

Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali

¹ I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.

² Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.

³ Esse contengono:

- a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell'ordinanza;
- b. i motivi alla base della deroga;
- c. la durata di validità.

⁴ Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.

⁵ Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse

Sezione 1:

Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Art. 77 Contributo

¹ Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.

² Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intendono:

- a. l'uso di un tubo flessibile a strascico;
- b. l'uso di un assolcatore;
- c. l'interramento del liquame;
- d. l'iniezione del liquame in profondità.

³ I contributi sono versati fino al 2019.

Cpv. 2: Per principio vengono sostenuti gli apparecchi che contribuiscono a ridurre le emissioni perlomeno nella stessa misura del tubo flessibile a strascico. Se nuovi procedimenti offerti sul mercato adempiono le esigenze, essi possono essere inseriti nell'OPD nel quadro di una revisione ed eventualmente beneficiare di un sostegno.

Cpv. 3: La durata minima di partecipazione è un anno. È possibile partecipare per l'ultima volta nel 2019.

Art. 78 Condizioni e oneri

¹ Per ogni superficie danno diritto ai contributi quattro dosi di liquame al massimo all'anno. Viene considerato il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di contribuzione.

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA

1 Esigenze generali

- 1.1 *Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.*
- 1.2 *Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.*
- 1.3 *Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.*
- 1.4 *Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.*

1.2: "Permanentemente" = "24 ore al giorno" (per tutti gli animali della categoria)

Questo numero disciplina soltanto le deroghe inerenti all'accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA (cfr. n. 1.1).

1.3: Una funzione fondamentale della lettiera è agglomerare umidità e sporcizia. A tal fine la lettiera deve essere quantitativamente sufficiente e non eccessivamente sporca né umida.

Per gli animali della categoria pollame da reddito la lettiera serve pure per sopperire alla loro esigenza di raspare e becchettare (comportamento investigativo) nonché di cospargersi di sabbia. A tal fine agli animali deve essere messo a disposizione uno strato sufficiente di lettiera di qualità adeguata.

"...che non nuocciano alla salute degli animali"...: cfr. l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1).

Per materiale potenzialmente nocivo per l'ambiente s'intende in particolare la torba.

2 Animali della specie bovina e bufali

- 2.1 *Gli animali devono avere in permanenza accesso a:*
- a. *un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale;*
 - b. *un'area priva di lettiera.*
- 2.2 *Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:*
- a. *il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»⁶² dimostra che il relativo modello adempie le esigenze;*
 - b. *nessuna stuoia è difettosa; e*
 - c. *tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.*

⁶² La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna oppure richiesta, a pagamento, all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure sul sito Internet: www.snv.ch.

- 2.3 *Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.*
- 2.4 *Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:*
- a. *durante il foraggiamento;*
 - b. *durante il pascolo;*
 - c. *durante la mungitura;*
 - d. *in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni;*
- 2.5 *La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:*
- a. *al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;*
 - b. *nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.*
- 2.6 *Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:*
- a. *nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;*
 - b. *per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁶³ e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;*
 - c. *nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.*

N. 2.1: "In permanenza" = "24 ore al giorno" (per tutti gli animali della categoria) – deroghe ammesse: cfr. n. 2.4 - 2.6 e se necessario durante i lavori in stalla.

Per gli strati equivalenti ottenuti da materiali naturali per lettiera ci si deve attenere al n. 1.3 (lettiera) e alle relative spiegazioni. Lo strato di lettiera deve essere deformabile e abbastanza compatto così che se lo si raspa con i piedi più volte nei punti in cui è più sottile non spunta il pavimento.

N. 2.2: Nei box delle stalle a stabulazione libera sono considerate conformi alle esigenze SSRA le stuoie che nell'elenco dei rivestimenti per i box di riposo su <https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/tests/suche-nach-pruefberichten/#!/p/3/1?filter=BTS&locale=de> sono contrassegnate da "BTS Rindvieh".

Non vigono prescrizioni per il grado di trinciatura della paglia.

I box di riposo e di foraggiamento continuano a non essere ammessi dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV e quindi non sono conformi all'OPAn.

N. 2.3: L'intera superficie su cui gli animali si recano per mangiare e bere deve essere provvista di rivestimento.

3 Animali della specie equina

- 3.1 *Gli animali devono avere in permanenza accesso a:*
- a. *un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale;*
 - b. *un'area priva di lettiera.*
- 3.2 *Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.*
- 3.3 *Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.*
- 3.4 *Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:*
- a. *durante il foraggiamento;*
 - b. *durante l'uscita in gruppi;*
 - c. *durante l'utilizzazione;*

⁶³ RS 916.404.1

B Esigenze dei contributi URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

- 1.1 *Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.*
- 1.2 *I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.*
- 1.3 *Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.*
- 1.4 *Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.*
- 1.5 *Dal 1° marzo al 31 ottobre l'area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.*
- 1.6 *L'uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l'uscita non dev'essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.*
- 1.7 *Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l'osservanza delle stesse:*
- a. *comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o*
 - b. *è impossibile per mancanza di spazio.*
- 1.8 *Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.*

N. 1.2: Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPac in combinato disposto con gli articoli 29 e 31 OPac, nelle zone di protezione delle acque sotterranee non sono ammessi pantani e nelle zone per la protezione delle acque A_u e A_o è sempre necessaria un'autorizzazione cantonale.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina

- 2.1 *Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:*
- a. *dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;*
 - b. *dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.*
- 2.2 *Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da ingrasso di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.*
- 2.3 *L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:*
- a. *durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;*
 - b. *in relazione a un intervento praticato sull'animale;*
 - c. *per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;*
 - d. *nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.*
- 2.4 *Esigenze relative alla superficie di pascolo:*
- a. *per gli animali della specie bovina e bufali nonché per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 o 2.2, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli;*

b. per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

2.5 Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita:

- a. durante o dopo forti precipitazioni;
- b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
- c. durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta.

2.6 se un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell'infrastruttura dell'azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l'uscita al pascolo.

2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:

a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie totale minima m ² /animale	Di cui superficie minima non coperta, m ² /animale
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori		2,5
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	1,8
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	1,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	1,3
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	1

¹ La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivestimento accessibile in permanenza agli animali).

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie minima di uscita, m ² /animale ¹	
	con corna	senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	8,4	5,6
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	4,9
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	4,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	4
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	3,5

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:

Animali	Superficie minima di uscita, m ² /animale ¹
---------	---

	<i>con corna senza corna</i>	
<i>Vacche, primipare in gestazione¹2 avanzata² e tori riproduttori</i>		8
<i>Animali giovani di oltre 400 kg</i>	10	7
<i>Animali giovani da 300 a 400 kg</i>	8	6
<i>Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg</i>	6	5

¹ *Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.*
² *Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.*

2.8 *Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:*

<i>La superficie di uscita è per gli animali ...</i>	<i>Altezza al garrese dell'animale</i>					
	<i>< 120 cm</i>	<i>120-134 cm</i>	<i>134-148 cm</i>	<i>148-162 cm</i>	<i>162-175 cm</i>	<i>> 175 cm</i>
<i>– accessibile in permanenza: almeno ... m²/animale¹, ²</i>	12	14	16	20	24	24
<i>– non accessibile in permanenza: almeno ... m²/animale^{1, 2}</i>	18	21	24	30	36	36

¹ *Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.*
² *Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.*

2.9 *La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.*

2.10 *La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.*

N. 2.1: Nelle aziende detentrici di equini devono essere rispettate anche le prescrizioni relative all'uscita di cui all'articolo 61 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

N. 2.2: "In permanenza" = "24 ore al giorno" (per tutti gli animali della categoria) – deroghe ammesse: cfr. n. 2.3.

N. 2.4 lett. a: In caso di dubbio sono determinanti le indicazioni nell'attuale bilancio delle sostanze nutritive. Durante o dopo un periodo di siccità prolungato può essere fatta valere la "forza maggiore" in virtù dell'articolo 106.

N. 2.6: Le deroghe relative all'uscita sono stabilite dal Cantone sotto forma di autorizzazione speciale ai sensi dell'articolo 76.

N. 2.7 e 2.8: "In permanenza" = "24 ore al giorno" (per tutti gli animali della categoria) – deroghe ammesse: cfr. n. 4.3 – 4.4 e se necessario durante i lavori in stalla.

3 *Animali della specie suina*

3.1 *A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l'accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:*

- a. *per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;*

b. per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell'ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.

3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di venti giorni.

3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento

<i>Animali</i>	<i>Superficie minima di uscita m²/animale</i>
<i>Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi</i>	<i>4,0</i>
<i>Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 1,3 6 mesi</i>	
<i>Scrofe da allevamento in lattazione</i>	<i>5,0</i>
<i>Suinetti svezzati</i>	<i>0,3</i>
<i>Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg</i>	<i>0,65</i>
<i>Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg</i>	<i>0,45</i>

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita provvista di rivestimento deve essere non coperto.

3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

N. 3.1: I lattonzoli non figurano nell'articolo 73 come categoria di animali. Pertanto nel loro caso l'uscita è facoltativa.

4 Pollame da reddito

4.1 Gli animali devono, ogni giorno

- a. aver accesso durante la giornata a un'area a clima esterno ai sensi della lettera A numeri 7.5–7.8; e
- b. aver accesso al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.

4.2 In caso di limitazione autorizzata dell'accesso a un'ACE può essere limitato anche l'accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:

- a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa per l'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato;
- b. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m² per 1000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
- c. per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l'accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo.

4.3 L'accesso all'ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell'accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p.es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).

4.4 Esigenze relative al pascolo:

- a. per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8);
- b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.